DECISIONE (PESC) 2018/1940 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC ([1]) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC).

(2) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 ([2]) in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nella RDC. Tale decisione ha modificato la decisione 2010/788/PESC introducendovi, tra l'altro, misure restrittive autonome all'articolo 3, paragrafo 2.

(3) Sulla base di un riesame delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 12 dicembre 2019.

(4) Nelle conclusioni di dicembre 2017 il Consiglio ha invitato tutti gli attori congolesi, e in primo luogo tutte le autorità e le istituzioni del paese, a svolgere un ruolo costruttivo nel processo elettorale. In considerazione delle imminenti elezioni, il Consiglio ribadisce l'importanza dello svolgimento di elezioni credibili e inclusive, in linea con l'aspirazione del popolo congolese ad eleggere i propri rappresentanti. Il Consiglio riesaminerà le misure restrittive alla luce delle elezioni nella RDC e si terrà pronto ad adeguarle di conseguenza.

(5) È opportuno modificare le motivazioni relative a otto persone inserite nell'elenco di cui all'allegato II. Si dovrebbero altresì aggiornare le informazioni concernenti tutte le persone inserite nell'elenco di cui al predetto allegato.

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9 della decisione 2010/788/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2019. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

L'elenco di cui all'allegato II della decisione 2010/788/PESC è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato della presente decisione.

([1]) Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).
([2]) Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 336 I del 12.12.2016, pag. 7).